



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 43 DEL 30 luglio 2014

OGGETTO: Determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni e rifermentazioni per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2014.
Legge 20 febbraio 2006, n. 82.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Il provvedimento fissa la data di inizio della vendemmia delle uve atte a produrre le diverse tipologie di vini, nonché le date entro le quali devono concludersi le fermentazioni e le rifermentazioni. Prevede altresì per alcune tipologie di vino a DOP e a IGP deroghe sia per le fermentazioni sia per le rifermentazioni.

IL DIRETTORE

DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il regolamento (CE) 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che ha incorporato le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 479/2008 nel regolamento (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, che reca modalità di applicazione del regolamento (CE) 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che prevede, tra l'altro, disposizioni riguardo all'eliminazione dei sottoprodotti e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e di abrogazione tra l'altro del regolamento CE n. 1234/2007;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, che reca alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Vista la Legge 20 febbraio 2006 n. 82 "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino";

Visti in particolare gli articoli 9 e 14 della citata Legge n. 82 del 20 febbraio 2006 che pongono in capo alle regioni il compito di stabilire annualmente con proprio provvedimento il periodo entro il quale le fermentazioni e le

rifermentazioni sono consentite nonché la determinazione del periodo vendemmiale ai fini della detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici;

Visto l'articolo 9, comma 4, ultimo capoverso, sempre della medesima legge, che così recita: "Con il provvedimento di cui al comma 1 (determinazione periodo fermentazioni e rifermentazioni) sono altresì individuati i vini tradizionali per i quali sono consentite fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito ...";

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della Legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5396, del 27 novembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Tenuto conto delle indicazioni del Ministero delle politiche agricole e forestali – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari riguardo all'attuazione della legge 20 febbraio 2006, n. 82;

In considerazione di quanto sopra esposto questa Amministrazione è tenuta a determinare sia il periodo vendemmiale per la campagna vitivinicola 2014/2015, sia il periodo entro il quale le fermentazioni e rifermentazioni vinarie sono consentite;

Atteso quanto stabilisce il succitato articolo 9, comma 1, nel provvedere alla determinazione del periodo vendemmiale si è tenuto conto:

- dell'evoluzione delle diverse fasi fenologiche delle principali varietà coltivate in Veneto, rilevate da vari enti ed organismi di settore,
- dei lavori del Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura CRA - Centro di ricerca per la viticoltura di Conegliano, in base ai quali è determinabile, con significativa precisione, il periodo di inizio delle vendemmie a decorrere dalle date della fioritura e di pre-chiusura del grappolo,
- delle indicazioni della rete permanente di rilevamento e di monitoraggio delle potenzialità produttive dei diversi areali veneti, gestita dal Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura CRA - Centro di ricerca per la viticoltura di Conegliano V.to. e sviluppata in attuazione delle direttive regionali con l'obiettivo di conoscere anticipatamente le dinamiche produttive viticolo-enologiche delle principali aree a denominazioni di origine, dalle prime fasi vegetative fino alla raccolta dell'uva,
- delle indicazioni dell'ARPAV riguardo all'andamento delle temperature, delle precipitazioni e della loro intensità;

Atteso che tale rete di monitoraggio ha lo scopo, attraverso una migliore conoscenza dei livelli produttivi e qualitativi delle principali produzioni a DO della regione, di consentire alle competenti strutture regionali di adottare le disposizioni e/o misure atte a gestire le produzioni vitivinicole venete;

Tenuto conto di quanto segnalato da organismi rappresentativi della filiera vitivinicola veneta in ordine ai numerosi e distribuiti eventi atmosferici (grandinate e forti raffiche di vento) che hanno inciso nelle fasi cruciali del ciclo fenologico della vite, atteso inoltre che in conseguenza di ciò si sono innestati fenomeni fitosanitari che potranno compromettere la maturazione dell'uva e quindi incidere sull'inizio vendemmia;

Tenuto conto altresì dell'evolversi della maturazione dell'uva con riferimento al "quadro acido", tutto ciò in relazione agli obiettivi mercantili di taluni particolari vini oggetto della trasformazione delle uve della vendemmia 2014, si ritiene che la data più idonea a partire dalla quale possa essere autorizzato l'inizio delle operazioni vendemmiali e quindi l'avvio dei processi di trasformazione sia l'11 agosto p.v.;

Atteso che il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite non può superare la data del 31 dicembre di ciascun anno, fatta eccezione di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 9 della succitata legge n. 82/2006, relativamente ai vini tradizionali;

Tenuto conto che detti vini tradizionali sono di fatto assimilabili ai passiti e ai vini ottenuti da uve in parte o in toto appassite oppure da vendemmie tardive, così come regolamentate dai disciplinari di produzione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche venete, per i quali le fermentazioni e le rifermentazioni possono avvenire anche oltre il termine suddetto;

Visti i disciplinari di produzione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche che interessano il territorio della Regione Veneto ed in particolare il:

- DPR 26 marzo 1970 relativo al riconoscimento della denominazione di origine controllata “Gambellara”, e successive modificazioni ed integrazioni,
- DM 14 settembre 2011 relativo al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita “Colli di Conegliano” e successive modificazioni ed integrazioni,
- D.M. 19 settembre 2001 relativo al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita “Recioto di Soave”, e successive modificazioni ed integrazioni,
- D.M. 1 agosto 2008 relativo al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini “Recioto di Gambellara” e successive modificazioni ed integrazioni,
- D.M. 24 marzo 2010 di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini “Recioto della Valpolicella” e approvazione il relativo disciplinare di produzione,
- D.M. 24 marzo 2010 di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini “Amarone della Valpolicella” e successive modificazioni ed integrazioni,
- D.M. 24 marzo 2010 di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini “Valpolicella ripasso” e successive modificazioni ed integrazioni,
- DD 23 aprile 2002 relativo al ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione del vino a denominazione d’origine “Colli di Conegliano” Torchiato di Fregona, e successive modificazioni ed integrazioni;

Tenuto conto che per i vini tradizionali di cui al comma 4 dell’articolo 9 della succitata legge n. 82/2006, per i quali come di prassi le fermentazioni e rifermentazioni iniziano o si protraggono oltre la data del 31 dicembre, è necessario definire termini differenti in relazione alla specificità delle produzioni;

Tenuto conto delle situazioni che si verificano nelle diverse realtà vitivinicole regionali, si ritiene che per i vini tradizionali, così come sopra descritti, il termine entro il quale si devono concludere le fermentazioni e rifermentazioni sia fissato al 31 marzo 2015, ad eccezione dei seguenti vini per i quali il termine è indicato a fianco di ciascuno:

“Colli di Conegliano” Torchiato di Fregona;	fino al	31 agosto 2015,
“Recioto della Valpolicella”, “Amarone della Valpolicella” e “Valpolicella ripasso”	fino al	30 aprile 2015,
“Recioto di Soave”	fino al	30 aprile 2015,
“Recioto di Gambellara”	fino al	30 aprile 2015,
“Gambellara” classico Vinsanto”	fino al	31 maggio 2015;

Vista la LR 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;

Vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 <<Statuto del Veneto>>”;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 “Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l’attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell’art. 30 della medesima legge.”;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013.”;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 2966 del 30 dicembre 2013 di incarico al Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari;

DECRETA

1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che il periodo vendemmiale per la campagna vitivinicola 2014/2015, decorre dal 11 agosto 2014 fino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2014 e che le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite nel medesimo periodo;
2. di stabilire altresì che le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del predetto periodo devono essere immediatamente comunicate, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – Ufficio competente per territorio, secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 3, della legge 82/2006;
3. di dare atto che è vietata qualsiasi fermentazione e rifermentazione oltre il 31 dicembre 2014, ad eccezione di quelle effettuate in bottiglia o in altro recipiente chiuso per la preparazione dei diversi tipi di “vini spumanti”, “vini frizzanti” e “mosti parzialmente fermentati” sottoposti a successiva frizzantatura;
4. di consentire, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 82/2006, per i vini tradizionali assimilabili ai passiti e ai vini ottenuti da uve in parte o in toto appassite oppure da vendemmie tardive, così come regolamentate dai disciplinari di produzione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche venete, le fermentazioni e le rifermentazioni fino al 31 marzo 2015, ad eccezione dei seguenti vini per i quali il termine è indicato a fianco di ciascuno:

<i>vini</i>	<i>fino al</i>
“Colli di Conegliano” Torchiato di Fregona	31 agosto 2015
“Recito della Valpolicella”, “Amarone della Valpolicella” e “Valpolicella” ripasso	30 aprile 2015
“Recioto di Soave”	30 aprile 2015
“Recioto di Gambellara”	30 aprile 2015
“Gambellara” classico Vinsanto	31 maggio 2015

5. di dare atto che per quanto non disposto dal presente decreto si rinvia alle disposizioni contenute nella legge n. 82/2006 ed alle normative comunitarie e nazionali di settore, nonché alle disposizioni interpretative emanate dal Ministero delle politiche agricole e forestali – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
6. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
8. di pubblicare altresì l'intero provvedimento nei seguenti siti della Regione del Veneto:
<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/periodo-vendemmiale>;
<http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo>.

F.to Dott. Alberto Zannol